

## **DELIBERA N. 186/00**

### **PARERE AL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO SULLO SCHEMA DI DECRETO PER L' INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO DELLA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI E FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 12, LETTERA a) DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481**

#### **L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 12 ottobre 2000,
- Premesso che:
  - l'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), prevede, tra l'altro, che “La rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, è individuata, sentita la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede altresì al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge attività di trasporto”;
  - l'articolo 2, comma 12, lettera a) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) prevede che ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, nel perseguire le finalità di cui al precedente articolo 1, “formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed alla evoluzione delle normative comunitarie”;
  - con nota in data 4 agosto 2000, prot. n. 2319, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) lo schema di decreto per la individuazione dell'ambito della rete nazionale di gasdotti e i relativi allegati tecnici da 1 a 6 (di seguito:

schema di decreto), per il rilascio del parere ai sensi del sopra richiamato articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n.164/00;

- Visti:
  - la legge n. 481/95;
  - il decreto legislativo n. 164/00;
  
- Visti:
  - la delibera dell’Autorità 3 agosto 2000, n. 153/00, recante l’avvio di istruttoria conoscitiva per la formulazione di una segnalazione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 in tema di definizione di rete nazionale di gasdotti;
  
- Considerato che:
  - lo schema di decreto, basato su criteri funzionali di tipo tecnico, prevede che la rete nazionale dei gasdotti sia costituita da:
    - a) gasdotti ricadenti in mare; tali reti o parti di reti sono individuate nell’allegato 1a allo schema di decreto;
    - b) gasdotti di importazione ed esportazione non compresi nell’elenco dei gasdotti di cui al punto a), e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento; tali reti o parti di reti sono individuate nell’allegato 1b allo schema di decreto;
    - c) gasdotti collegati agli stoccaggi; tali reti o parti di reti sono individuate nell’allegato 1c allo schema di decreto;
    - d) gasdotti interregionali funzionali al sistema nazionale del gas non compresi nell’elenco di cui ai precedenti punti; tali reti o parti di reti sono individuate nell’allegato 1d allo schema di decreto;
    - e) gasdotti funzionali direttamente o indirettamente al sistema nazionale del gas; tali reti o parti di reti sono individuate nell’allegato 1 e) allo schema di decreto;
    - f) reti o parti di reti di cui ai punti a), b), c), d), ed e) che risultano attualmente in costruzione o per le quali sono state ottenute le necessarie autorizzazioni; tali reti o parti di reti sono individuate nell’allegato 1f allo schema di decreto;
  
  - il soprarichiamato allegato 1e allo schema di decreto individua i gasdotti che collegano al resto delle rete nazionale le principali centrali di raccolta e trattamento della produzione nazionale.
  
- Ritenuto di condividere l’impostazione generale dello schema di decreto e i criteri funzionali di tipo tecnico su cui esso è basato;
  
- Ritenuto che:
  - tenuto conto dei criteri funzionali di tipo tecnico adottati dallo schema di decreto, sia opportuno includere nella rete nazionale di gasdotti i gasdotti di collegamento alle maggiori centrali termoelettriche, oltre la soglia di prelievo di 0,5 Gmc/a, in considerazione delle loro caratteristiche di modulabilità con breve preavviso che

consentono, in situazioni di criticità del sistema del gas, il mantenimento di condizioni di sicurezza della rete nazionale;

- l'inclusione dei soprarichiamati gasdotti collegati alle centrali termoelettriche sia coerente con il criterio seguito dallo schema di decreto per l'inclusione dei gasdotti di collegamento alle principali centrali di raccolta e trattamento della produzione nazionale;
- sia opportuno che l'aggiornamento della rete nazionale di gasdotti, previsto dallo schema di decreto entro il 31 gennaio di ogni anno, sia fissato in una data compatibile con l'approvazione dei bilanci da parte delle imprese del gas;

#### DELIBERA

- Di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la individuazione dell'ambito della rete nazionale di gasdotti, e sui relativi allegati tecnici 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, e sull'allegata mappa della rete dei metanodotti di trasporto, come trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas con nota in data 4 agosto 2000, prot. n. 2319, e allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- Di formulare, con riferimento ai diversi articoli del soprarichiamato schema di decreto, le seguenti osservazioni e proposte:
  - 1) *Articolo 2 - titolo*: si propone di utilizzare il titolo dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164: "Definizione di rete nazionale di gasdotti";
  - 2) *Articolo 2, comma 2*: si propone di specificare che le centrali di compressione sono incluse nella rete nazionale di gasdotti e pertanto di sostituire l'articolo 2, comma 2 con il seguente: "Fanno altresì parte della rete nazionale di gasdotti i servizi ad essa accessori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nei quali sono esemplificativamente compresi le apparecchiature, le strumentazioni e gli impianti necessari per il funzionamento, il controllo e la gestione della rete e le relative centrali di compressione";
  - 3) *Articolo 2, comma 3*: si propone di sopprimere il comma, in quanto incompatibile con la previsione contenuta nell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ove si prevede che il contenuto minimo delle informazioni da scambiare tra imprese del gas è stabilito con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
  - 4) *Articolo 3, comma 2*: si propone che l'aggiornamento della rete nazionale di gasdotti sia effettuato entro il 30 giugno di ogni anno;

- 5) *Allegato 1c allo schema di decreto*: si propone di modificare la lunghezza della rete “Collalto” che per la parte collegata allo stoccaggio risulta di circa 8 km e non di 47 km come indicato;
- 6) *Allegato 1e allo schema di decreto*: si ritiene opportuno includere nella rete nazionale di gasdotti i gasdotti di collegamento al resto della rete nazionale delle centrali termoelettriche di Marghera, Montalto di Castro, Ostiglia, Priolo Gargallo, Rosignano, Rossano Calabro, Taranto, Tavazzano, Termini Imerese, Torrevaldaliga Sud, Trino Vercellese, Turbigo;
- Di trasmettere la presente delibera al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
  - Di dare mandato al Presidente per il seguito di competenza.